

**AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
Organo Tecnico Comunale

PROCEDIMENTO D.P.R. 160/2010 E ART. 17 BIS L.R. 56/77 ISTANZA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ARTIGIANALE CON VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. RELATIVAMENTE AL FABBRICATO SITO IN VIA ROASCHIA 99 PRESENTATA DA VENTURIN BERNARDO E VENTURIN GIANNI E CONTESTUALE VERIFICA DI V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I..

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Premesso che:

A seguito della presentazione di istanza di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale da parte di Venturin Bernardo e Venturin Gianni relativamente a fabbricato sito in Via Roaschia 99, in data 20.03.2014, si è reso necessario avviare un procedimento di variante semplificata ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per conferirne la compatibilità con le norme del P.R.G.C. vigente.

Tale procedimento richiede l'attivazione di una conferenza dei servizi che valuti gli aspetti urbanistici nell'ambito della quale vengano altresì affrontati i potenziali impatti sull'ambiente attraverso una verifica di assoggettabilità a V.A.S. da svolgersi secondo le modalità dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nell'ambito del procedimento di VAS si è tenuta una prima riunione di Organo Tecnico comunale in data 11 settembre 2014 per la definizione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) da consultare.

In data 14 ottobre 2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e di Organo Tecnico comunale in cui è stato valutato il progetto e la proposta di variante nonché analizzati i contributi pervenuti da ARPA, Provincia di Torino e ASL, per il procedimento di verifica di VAS.

Al fine di poter acquisire i pareri di competenza di Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino nell'ambito del procedimento di variante semplificata avviato ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. nonché della Regione Piemonte in merito al procedimento di verifica di VAS in data 05 marzo 2015 è stata convocata la seconda seduta della prima conferenza presso il Comune di Chieri a cui hanno partecipato:

- **COMUNE DI CHIERI**

- Ing. Andrea VERUCCHI – Dirigente del Settore Area Pianificazione e Gestione del Territorio e Presidente dell'Organo Tecnico
- Arch. Carlo BECHIS – Responsabile del Servizio Pianificazione
- Arch. Roberto PORCARI – Funzionario del Servizio Pianificazione
- Dott.ssa Roberta GUERMANI – Funzionario del Servizio Pianificazione
- Sig.ra Rossana MOGLIOTTI – Responsabile Sportello Unico al Cittadino e alle Imprese

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità procedente è identificata nel Servizio Sportello Unico - Ufficio Attività Economiche;

ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art.3 della L.R.56/77 e s.m.i., l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'amministrazione cui compete l'approvazione del piano, in questo caso al comune, e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;

Visti i verbali degli incontri del 14 ottobre 2014 e del 05 marzo 2015 con cui si è condiviso il progetto di cambio d'uso di una porzione di capannone esistente da agricolo ad artigianale come richiesto dai proprietari Sigg. Venturin Bernardo e Venturin Gianni accogliendo la contestuale proposta di variante al

P.R.G.C. proponendo altresì la conclusione del procedimento di Verifica di V.A.S. con provvedimento di esclusione da emanarsi a firma del Presidente dell'Organo Tecnico allegati e parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto dei pareri pervenuti dalla Regione Piemonte – Organo tecnico Regionale ns. prot. 7885 del 04.03.2015, dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale ns. prot. 7377 del 02.03.2015, dall'ARPA Piemonte ns. prot. 7803 del 04.03.2015 e dall'ASL TO5 ns. prot. 38577 del 10.11.2014 integrato con ns. prot. 7855 del 04.03.2015, allegati in copia al presente;

Richiamate:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" alla Parte Seconda “Procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l'A.I.A.”;
- la Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in attuazione della normativa statale (L. n.146 del 22/2/1994 e del D.P.R. 12/4/1996 di recepimento della Direttiva 337/85/CEE);
- la Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”
- la D.G.C. n. 173 del 9.09.2009 di istituzione, ai sensi della L.R. 40 del 14/12/1998, dell'Ufficio di Deposito Progetti e dell'Organo Tecnico;

A seguito delle considerazioni emerse durante gli incontri e preso atto dei pareri pervenuti dagli enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati, non sussistendo criticità ambientali tali da rendere necessaria la fase di valutazione, l'Organo Tecnico Comunale, conclude i lavori della Conferenza con proprio Provvedimento di Verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, premesso quanto sopra, valutato il progetto di Variante in oggetto e i pareri pervenuti da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ARPA e ASL **ESCLUDE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** il Progetto di Variante SUAP n. 2 al P.R.G ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., per cambio d'uso di una porzione capannone esistente da agricolo ad artigianale - Venturin Bernardo e Venturin Gianni a condizione che i documenti di Variante e il successivo progetto esecutivo recepiscano le richieste e osservazioni contenute nei verbali della conferenza.

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art. 12 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online.

Chieri, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
DI ORGANO TECNICO
Ing. Andrea VERUCCHI



Pareri allegati:

- Verbale dell'incontro di Organo Tecnico del 11 settembre 2014
- Verbale 1° riunione della Conferenza dei Servizi e di Organo Tecnico del 14 ottobre 2014
- Verbale 2° riunione della Conferenza dei Servizi e di Organo Tecnico del 5 marzo 2015

**AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
Organo Tecnico Comunale

PROCEDIMENTO D.P.R. 160/2010 E ART. 17 BIS L.R. 56/77 ISTANZA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ARTIGIANALE CON VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. RELATIVAMENTE AL FABBRICATO SITO IN VIA ROASCHIA 99 PRESENTATA DA VENTURIN BERNARDO E VENTURIN GIANNI E CONTESTUALE VERIFICA DI V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I..

VERBALE RIUNIONE DEL 11 SETTEMBRE 2014.

Alla Conferenza dei servizi relativa all'oggetto, convocata il 11.09.2014 presso il Comune di Chieri sono presenti:

- COMUNE DI CHIERI
 - Ing. Andrea VERUCCHI – Presidente Organo Tecnico Comunale
 - Arch. Carlo BECHIS – Responsabile del Servizio Pianificazione
 - Dott.ssa Roberta GUERMANI – Funzionario del Servizio Pianificazione
 - Arch. Massimo MASERA – Funzionario del Servizio Ambiente
- COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO – Arch. Raffaele FUSCO

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Roberta Guermani – Servizio Pianificazione
Alle ore 10,30 iniziano i lavori della Conferenza.

Guermani illustra il procedimento di variante semplificata da intraprendere ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. che prevede l'attivazione di una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 s.m.i. con Provincia di Torino e Regione Piemonte.

Nell'ambito del procedimento sopra richiamato bisogna condurre anche il procedimento di verifica di V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pertanto si è ritenuto opportuno convocare una prima riunione di Organo Tecnico comunale al fine di definire i soggetti con competenza ambientale da consultare e convocare alla successiva conferenza dei servizi.

Successivamente descrive il contenuto degli elaborati presentati dal professionista incaricato dalla proprietà Venturin relativamente al permesso di costruire con cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale con contestuale variante al P.R.G.C. e il documento tecnico preliminare redatto ai fini della verifica di V.A.S. definito dalla normativa vigente e che dovrà essere trasmesso ai soggetti con competenza ambientale al fine di acquisire i rispettivi pareri.

Ricorda che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, *l'autorità procedente* è identificata nel Servizio SUAP del Comune di Chieri e *l'autorità competente* per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'amministrazione cui compete l'approvazione del piano e tale funzione è assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 con D.G.C. n. 173 del 9.09.2009.

Si dovrà valutare l'opportunità di richiedere la cessione di una fascia di terreno lungo la Strada Roaschia, già oggi esterna alla recinzione di proprietà, al fine di ampliare la carreggiata stradale e permettere la realizzazione di un percorso ciclo pedonale.

Esaurita l'illustrazione dei contenuti della variante il Presidente invita i partecipanti alla Conferenza ad esprimersi per quanto di rispettiva competenza per individuare quali siano i soggetti competenti da consultare e a cui inviare il Documento Tecnico Preliminare.

L'Organo Tecnico Comunale, tutto ciò premesso, individua come soggetti competenti in materia ambientale da consultare per la fase di verifica di V.A.S. della variante semplificata in oggetto :

REGIONE PIEMONTE – Settore Valutazione di Piani e Programmi - Organo Tecnico Regionale

PROVINCIA DI TORINO – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale

ARPA Piemonte

A.S.L. TO5

S.M.A.T. S.p.A.

Consorzio Chierese per i Servizi


Si concorda infine di convocare l'incontro con i soggetti con competenze ambientali ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 241/00 al fine di acquisire i pareri di competenza nell'ambito della conferenza prevista ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

Alle ore 11.15, esauriti gli argomenti in discussione, si chiude la riunione dell'Organo Tecnico.

Chieri, 11.09.2014

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA

Dott.ssa Roberta GUERMANI



IL PRESIDENTE

Ing. Andrea VERUCCHI



**AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
E
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

PROCEDIMENTO D.P.R. 160/2010 E ART. 17 BIS L.R. 56/77 ISTANZA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ARTIGIANALE CON VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. RELATIVAMENTE AL FABBRICATO SITO IN VIA ROASCHIA 99 PRESENTATA DA VENTURIN BERNARDO E VENTURIN GIANNI E CONTESTUALE VERIFICA DI V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I..

1° INCONTRO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 17 BIS L.R. 56/77 E S.M.I..

VERBALE RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2014.

Alla Conferenza dei servizi relativa all'oggetto, convocata il 14.10.2014 presso il Comune di Chieri sono presenti:

- **COMUNE DI CHIERI**
 - Arch. Carlo BECHIS – Responsabile del Servizio Pianificazione
 - Dott.ssa Roberta GUERMANI – Funzionario del Servizio Pianificazione
 - Dott. Giovanni BELFIORE – Dirigente dello Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese
 - Dott.ssa Rita VANZO – Funzionario del Servizio SUAP
 - Arch. Massimo MASERA – Funzionario del Servizio Ambiente
- **REGIONE PIEMONTE**
 - Arch. Jacopo CHIARA
 - Arch. Elisabetta MATTA
- **PROVINCIA DI TORINO**
 - Arch. Gianfranco FIORA
 - Arch. Nadio TURCHETTO
- **ASL TO 5**
 - Dott. Luciano TAGLIAFERRO
- **COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO**
 - Arch. Raffaele FUSCO
- **VENTURIN Bernardo E VENTURIN Gianni**
 - Ing. TOMASELLO – rappresentante della proprietà

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Roberta Guermani – Servizio Pianificazione
Alle ore 10,00 iniziano i lavori della Conferenza.

Guermani introduce l'incontro richiamando la proposta di intervento presentata con istanza di permesso di costruire in data 20.03.2014 per la quale, al fine del rilascio del titolo edilizio, si rende necessario adeguare le norme del P.R.G.C. attraverso il procedimento di variante semplificata da avviare ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i..

Tomasello successivamente descrive il contenuto degli elaborati presentati dal professionista incaricato dalla proprietà Venturin relativamente al permesso di costruire con cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale con contestuale variante al P.R.G.C. e il documento tecnico preliminare redatto ai fini della verifica di V.A.S. della variante stessa.

Chiara interviene al fine di definire gli aspetti procedurali per coordinare il procedimento di variante ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e gli adempimenti necessari ai fini del rilascio del titolo edilizio.

Viene specificato che Regione e Provincia nell'ambito della conferenza dei servizi si devono esprimere in merito agli elaborati di variante al P.R.G.C. valutandone la compatibilità con i rispettivi piani

di settore, nonché esprimersi in merito agli aspetti ambientali. A conclusione del procedimento previsto dall'art. 17 bis della L.R. 56/77 con pubblicazione degli elaborati di variante il consiglio comunale dovrà approvare sia gli elaborati di variante al P.R.G.C. sia il progetto edilizio completo di tutti gli elaborati necessari al fine del rilascio del provvedimento unico da parte del responsabile del SUAP.

Successivamente viene illustrata la proposta di norma di attuazione del P.R.G.C. per l'area oggetto di variante e si apre la discussione nel merito del progetto.

Chiara e Fiora richiedono che la proposta di modifica al P.R.G.C. non individui una zona normativa nuova, ma attribuisca esclusivamente all'edificio una sigla opportuna che richiami l'edificazione esistente con insediamento di attività artigianale compatibile con l'ambiente urbano a seguito di attivazione procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., anche in considerazione del fatto che si interviene in ambito delimitato come zona libera nella localizzazione effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del P.T.C.P.2.

Bechis evidenzia come il progetto preveda la realizzazione di un posteggio all'inizio della strada di accesso al lotto finalizzato al rispetto degli standard urbanistici. Considerata la posizione esterna all'abitato non si ritiene sussista interesse pubblico alla realizzazione di tale posteggio, con relativo consumo di suolo, di fatto funzionale esclusivamente all'attività. In un primo tempo si era pensato di richiedere l'assoggettamento ad uso pubblico di parte del piazzale esistente facente parte della proprietà, ma al fine del rispetto delle norme di P.R.G.C. vigenti la strada di accesso dovrebbe essere ampliata con compromissione di parte dei terreni limitrofi.

Si concorda quindi di inserire nell'apposita norma di piano la richiesta di monetizzazione totale degli standard dovuti.

Considerato che il consiglio comunale dovrà esprimersi sul progetto modificato ed integrato a seguito di quanto emerso in sede di conferenza si concorda di recepire nella stessa sede anche il parere di competenza del servizio edilizia. Si anticipa la necessità di acquisire il documento di valutazione previsionale di impatto acustico, di verificare il rispetto dell'art. 25 della L.R. 56/77 in merito alla cessazione dell'attività agricola, di definire gli oneri dovuti e acquisire gli elaborati relativi agli impianti.

Richiama infine le considerazioni emerse in sede di primo incontro di Organo Tecnico tenutosi in data 11.09.2014 in merito all'opportunità di richiedere la cessione di una fascia di terreno lungo la Strada Roaschia, già oggi esterna alla recinzione di proprietà, al fine di ampliare la carreggiata stradale e permettere la realizzazione di un percorso per le utenze deboli. Tale richiesta sarà inserita nella norma del piano e sarà condizione necessaria al fine del rilascio del provvedimento unico da parte del SUAP.

Guermani richiama le fasi del procedimento ricordando come nell'ambito della presente Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 s.m.i. con Provincia di Torino e Regione Piemonte debba essere condotto anche il procedimento di verifica di V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. A tale scopo sono stati convocati al presente incontro i soggetti con competenza ambientale da consultare individuati durante la prima riunione di Organo Tecnico comunale del 11.09.2014.

Informa i presenti in merito all'assenza di ARPA Piemonte che ha provveduto ad inviare proprio contributo in merito all'esclusione da V.A.S., ns. prot. 34219 del 9.10.2014, e dei VVFF che hanno inviato il parere per gli aspetti edilizi, ns. prot. 34515 del 13.10.2014. La Provincia Ambiente, sentita telefonicamente, provvederà ad inviare proprio contributo in merito all'esclusione dalla V.A.S. nei prossimi giorni e farà parte integrante del presente verbale.

A seguito di confronto con i rappresentanti di Regione e Provincia si definiscono le fasi del procedimento dando atto che la presente conferenza viene sospesa al fine di integrare la documentazione presentata con i necessari elaborati di variante al P.R.G.C. redatti come indicato durante l'incontro. Contestualmente alla trasmissione del presente verbale e dei documenti integrativi verrà convocata la 2° seduta della conferenza al fine di acquisire i rispettivi contributi di competenza entro i tempi previsti dall'art. 17 bis della L.R. 56/77 sia per gli aspetti edilizi urbanistici sia in merito al procedimento di Verifica di V.A.S.

Ricorda che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, l'*autorità procedente* è identificata nel Servizio SUAP e l'*autorità competente* per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. nell'Amministrazione cui compete l'approvazione del piano, ovvero il

comune di Chieri, e tale funzione è assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 con D.G.C. n. 173 del 9.09.2009

Successivamente potrà quindi essere pubblicato il verbale della conferenza conclusiva comprensivo dei documenti di progetto e di variante opportunamente integrati per 15 giorni e nei successivi 15 giorni potranno essere presentate osservazioni.

Matta consegna copia del contributo rilasciato dal Settore Valutazione di Piani e Programmi ed evidenzia e richiede di integrare gli atti presentati con gli elaborati specifici della variante urbanistica, Relazione, modifiche normative e cartografiche.

Esauriti gli argomenti in discussione si chiude l'incontro dando atto che il comune provvederà a redigere apposito elaborato rappresentativo delle modifiche al P.R.G.C., normative e cartografiche. Con l'invio della documentazione integrativa richiesta si riaprirà la conferenza, con eventuale ulteriore incontro, al fine di acquisire i contributi richiesti entro i tempi previsti dall'art. 17 bis della L.R. 56/77.

Alle ore 12.00, esauriti gli argomenti in discussione, si chiude la riunione della conferenza.

IL SEGRETARIO DELLA
CONFERENZA

Dott.ssa Roberta GUERMANI

IL PRESIDENTE
DI ORGANO TECNICO
Ing. Andrea VERUCCHI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Giovanni BELFIORE



Pareri allegati:

- Regione Piemonte - contributo del Settore Valutazione di Piani e Programmi
- Provincia di Torino – Area Ambiente – ns. prot. 35223 del 17.10.2014
- ARPA Piemonte – ns. prot. 34219 del 9.10.2014.
- VV.FF. – ns. prot. 34515 del 13.10.2014

Data 13.10.2014

Protocollo n.

Rif. a nota prot. n. 30663 del 12/09/2014

Classificazione: 11.90.PROVTO/153/2014A.4

Al
Settore Progettazione,
Assistenza, Copianificazione
Area Metropolitana e
Provincia di Torino

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Fase di Verifica Preventiva di assoggettabilità

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. n. 152/2006 - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008

Fabbricato VENTURIN – Via Raschia 99

Comune di Chieri (TO)- Variante al PRGC – art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 17 bis L.R. 56/77 e smi

***Contributo per i lavori della Conferenza del 14 ottobre 2014-
Indicazioni procedurali.***

Con riferimento alla nota prot. n. 30663 del 12/09/2014, con la quale il Comune ha indetto la prima seduta della Conferenza di Servizi, finalizzata all'esame del Documento Tecnico Preliminare per l'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante urbanistica in oggetto, dato atto che il Comune, in quanto autorità deputata all'approvazione della Variante, nel procedimento in argomento svolge il ruolo di Autorità preposta alla VAS e la Regione invece, tramite il proprio OTR per la VAS, svolge il ruolo di soggetto con competenza in materia ambientale consultato,

esaminati gli atti pervenuti, al fine di concorrere ai lavori della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 14/10/2014 e collaborare con l'Amministrazione comunale in indirizzo allo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene opportuno ricordare in sede di Conferenza quanto delineato e esplicitato in materia di VAS dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008 e dai Comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicati sui BUR n. 51 del 18.12.2008 e n. 51 del 24.12.2009, per tale scopo si riassumono e illustrano le funzioni dell'Organo tecnico comunale per la VAS.

Indicazioni procedurali

Al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la VAS, rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione del piano, il Comune deve istituire il proprio Organo Tecnico Comunale per la VAS ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98.

Si ricorda che l'Organo Tecnico comunale per la VAS

- deve essere formato da professionisti competenti nelle materie ambientali;
- deve essere nominato con apposito atto deliberativo del Comune.

- I compiti dell'**Organo Tecnico comunale per la VAS (OTC)** sono quelli di:
- supportare la valutazione delle scelte di piano con le proprie competenze in materia ambientale;
 - individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della Fase di verifica di assoggettabilità;
 - predisporre una motivata Relazione, a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati; copia di tali contributi sarà messa a disposizione dei partecipanti in sede di seconda seduta della prima conferenza di pianificazione per supportare sotto l'aspetto ambientale i lavori della conferenza stessa;
 - sulla base della sopra citata Relazione, assumere in piena autonomia e responsabilità il provvedimento che conclude la Fase di Verifica.

Nel provvedimento di cui sopra saranno indicati i dati del procedimento di VAS e richiamati i contributi acquisiti, nonché le motivazioni che hanno portato alla decisione e le eventuali indicazioni e/o prescrizioni indicate dai soggetti con competenza ambientale consultati.

Il provvedimento dovrà essere e trasmesso ai soggetti in materia ambientale consultati, pubblicato, reso consultabile anche attraverso il sito web del Comune.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'OTR VAS
arch. Margherita Bianco
(firmato digitalmente)

Visto: Il Direttore
ing. Livio Dezzani

Il Referente: *arch. Giorgio Zinbano*



STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento di Torino

Struttura Semplice

Attività di produzione

Variante semplificata al PRGC vigente

per cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale

di fabbricato sito in via Roaschia n. 99

Comune di Chieri

FASE di Verifica di assoggettabilità a VAS

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Funzione: Tecnico SS produzione	Data:	Firma: 
	Nome: Alessandra Penna	08/10/2014	
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente	Data:	Firma: 
	Nome: Carlo Bussi	09/10/2014	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO
 Struttura Semplice Attività di Produzione

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante semplificata al PRGC vigente della Città Chieri per cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale di un fabbricato sito in via Roaschia n. 99.

L'analisi del Documento tecnico è stata condotta prendendo come riferimento i criteri individuati nell'Allegato I al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con competenze in materia ambientale.

Relazione

La variante interessa un sito che necessita di cambio di destinazione d'uso, da agricolo a produttivo, per permettere il trasferimento di un'attività esistente che effettua tessitura di maglieria. La richiesta viene motivata anche in considerazione che l'attività agricola condotta attualmente verrà dismessa e pertanto il fabbricato ad uso agricolo sarà sovradimensionato ed andrà in disuso.

L'intervento non comporta consumo di suolo, trattandosi di riutilizzo di fabbricato esistente, sebbene verrà utilizzato suolo per la realizzazione di un' area a parcheggio.

Per quanto riguarda la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale il Documento tecnico non indica incompatibilità poiché intende mantenere immutata la classificazione dell'area in Classe III.

Considerato il tipo di attività che andrà ad insediarsi, si ritiene necessario che gli elaborati vengano integrati con una valutazione di impatto acustico e verificata ulteriormente l'opportunità/fattibilità del cambiamento di Classe acustica da III a IV e la realizzazione di una fascia cuscinetto.

Sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., considerata la tipologia degli interventi, le caratteristiche delle aree da essi interessate nonché la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti, l'Agenzia scrivente ritiene che la variante possa essere esclusi dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO

Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n°9 - 10135 Torino - Tel. 01119680351 - Fax 01119681441 - PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte

Protocollo n. 0163808/2014/LB8-Tit.: 10.4.2
Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 16 Ottobre 2014

Comune di Chieri
Servizio Sportello Unico
protocollo.chieri@pcert.it

e p.c.

Provincia di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e
Co-pianificazione Urbanistica
beatrice.pagliero@provincia.torino.it
gianfranco.fiora@provincia.torino.it

OGGETTO: Procedimento DPR 160/2010 e art.17bis l.r.56/77 - Istanza cambio destinazione d'uso da agricolo ad artigianale con Variante Semplificata al PRGC relativamente a fabbricato sito in via Raschia 99 - Venturin Bernardo e Gianni
Comune di Chieri
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS

Contenuto della Variante

La Variante in oggetto prevede **la trasformazione di parte di fabbricato ad oggi destinato ad attività produttiva agricola ad attività produttiva artigianale** a causa della rilocalizzazione della attività di maglieria di cui è titolare il sig. VENTURIN Gianni.



Fig.2 il capannone esistente

OSSERVAZIONI

Premesso che questo Servizio si era già espresso in merito all'intervento in oggetto nell'ambito del procedimento VAS relativo alla Variante Parziale n. 27 al PRG vigente di codesto Comune con nota prot.n. 894566 del 15/11/2012 e si era inoltre espressa in merito

ai lotti limitrofi l'intervento in oggetto nell'ambito del procedimento VAS relativo alla Variante n. 29 al PRG vigente di codesto Comune con nota prot.n. 205319 del 05/12/2013,



Fig.1: in rosso l'area in oggetto; in arancione le aree interessate dalla Variante n.29

in relazione alla Variante in oggetto, considerato che la Provincia partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" e che l'attività prevista, così come emerge dalla documentazione presentata:

- è quella di maglificio (terzista) e prevede l'utilizzo di filato per ricavare pezzi di maglieria ancora da assemblare senza l'utilizzo alcuno di sostanze coloranti e tinture
- il filato di scarto viene riconsegnato alla ditta fornitrice
- la rumorosità dell'attività è minima in quanto si prevedono solo le operazioni di filatura e tessitura
- il tipo di attività svolta comporta un afflusso di veicoli decisamente limitata
- non sono necessarie ulteriori opere e nuovi allacciamenti in quanto l'insediamento risulta essere già allacciato alla rete dell'acquedotto, della fogna, del gas e alla rete elettrica

si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, **la Variante in oggetto NON debba essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino

"Virtus et Abstinentia"

Torino, li **03 OTT. 2014**

Da citare nella risposta	
Prot. N°	/PV
Pratica N.	75681

Alla

CITTA' DI CHIERI
AREA AFFARI GENERALI –
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE
IMPRESE
VIA PALAZZO DI CITTA', 10
10023 – CHIERI
protocollo.chieri@pcert.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi – Procedimento DPR 160/2010 e art. 17 bis LR 56/77 –
Venturin Bernardo e Gianni.

Con riferimento alla nota pari oggetto di codesta Città, prot. n. 30663 del 12.09.2014, nell'impossibilità di partecipazione alla seduta della conferenza indetta, a causa di concomitanti attività istituzionali, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, si rappresenta quanto segue.

Il parere di competenza del Comando ex Capo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006, dovuto per attività ricomprese all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 (a puro titolo di esemplificazione l'attività produttiva consistente in tessitura di maglieria potrebbe integrare l'attività 38, qualora i quantitativi di fibre tessili e tessuti naturali e artificiali in lavorazione e/o deposito superino i 5.000 kg in massa), è subordinato alla produzione della documentazione di cui all'art. 3 del D.M. 07.08.2012, al fine delle dovute valutazioni per:

- ✓ I materiali ed i processi lavorativi comportanti specifici rischi di incendio;
- ✓ Le misure di prevenzione e protezione antincendio;
- ✓ Il riscontro della vigente normativa di riferimento, delle regole dell'arte e dei criteri di sicurezza applicabili, con particolare riguardo alle disposizioni ex art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.ms.ii., e del D.M. 10.03.1998.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
Dott. Arch. Gerardo FERITO



Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Salvatore SPANO'



CITTÀ DI CHIERI

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROCEDIMENTO D.P.R. 160/2010 E ART. 17 BIS L.R. 56/77 ISTANZA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ARTIGIANALE CON VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. RELATIVAMENTE AL FABBRICATO SITO IN VIA ROASCHIA 99 PRESENTATA DA VENTURIN BERNARDO E VENTURIN GIANNI E CONTESTUALE VERIFICA DI V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I..
2° SEDUTA 1° RIUNIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 17 BIS L.R. 56/77 E S.M.I..

VERBALE RIUNIONE DEL 05 MARZO 2015.

Alla Conferenza dei servizi, convocata il 05.03.2015 presso il Comune di Chieri per l'esame del progetto in oggetto, sono presenti:

- **COMUNE DI CHIERI**
 - Ing. Andrea VERUCCHI – Dirigente del Settore Area Pianificazione e Gestione del Territorio e Presidente dell'Organo Tecnico con delega del Sindaco in data 04.03.2015
 - Arch. Carlo BECHIS – Responsabile del Servizio Pianificazione
 - Arch. Roberto PORCARI – Funzionario del Servizio Pianificazione
 - Dott.ssa Roberta GUERMANI – Funzionario del Servizio Pianificazione
 - Sig.ra Rossana MOGLIOTTI – Responsabile del Servizio SUAP

Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ARPA e ASL, assenti, hanno provveduto a trasmettere il proprio parere di competenza con rispettive note prot. 7885 del 04.03.2015, prot. 7377 del 02.03.2015, prot. 7803 del 04.03.2015 e prot. 38577 del 10.11.2014 integrato con prot. 7855 del 04.03.2015 allegati e facenti parte integrante del presente verbale.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Roberta Guermani – Servizio Pianificazione.

Alle ore 10,00 iniziano i lavori della Conferenza.

Si introduce l'incontro richiamando la precedente riunione della conferenza tenutasi in data 14.10.2014 convocata per valutare la proposta di intervento presentata da Venturin Bernardo e Venturin Gianni, finalizzata al cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale attraverso il procedimento di variante semplificata da avviare ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., ricordando come nell'ambito della presente Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 s.m.i. con Provincia di Torino – ora Città Metropolitana di Torino - e Regione Piemonte si sia fatto confluire anche il procedimento di verifica di V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si dà quindi lettura dei pareri pervenuti da parte della Regione, della Città Metropolitana di Torino, di ARPA e ASL.

La Regione e la Città Metropolitana di Torino si sono espresse sia dal punto di vista urbanistico, con parere reso ai sensi dell'art. 17 bis, sia nell'ambito del contestuale procedimento di VAS attraverso il proprio servizio competente. Nello specifico entrambe ritengono assentibile l'approvazione della proposta di variante a condizione che le N.d.A. del P.R.G.C. vigente vengano modificate come indicato nei rispettivi pareri escludendo il procedimento urbanistico dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica.

Anche ARPA Piemonte e ASL si esprimono favorevolmente in merito ai contenuti della variante, non evidenziando criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS, fatte salve alcune prescrizioni in merito alla previsione di impatto acustico.

La conferenza, a seguito di confronto sulla base dei pareri pervenuti, provvederà ad integrare le Norme Tecniche di Attuazione di Piano relative all'area Ep3.1 come segue:

- All'interno dei tipi di intervento consentiti inserire apposita specificazione relativa alla ristrutturazione edilizia escludendo la possibilità di demolizione e ricostruzione;
- Rilascio del Permesso di Costruire condizionato alla verifica statica dell'edificio in relazione alle previste attività e/o macchinari insediabili;
- Redazione di apposita relazione geologica tecnica atta a verificare la compatibilità dell'intervento rispetto alla Classe di Sintesi IIa così individuata a seguito dell'adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 14;
- Redazione di documento di verifica dei limiti acustici vigenti diurni e notturni (classe III) da trasmettere entro 60 gg. dalla messa in esercizio dell'attività, indicante le condizioni di lavorazione durante le misure acustiche, sia riguardo al n° di macchinari in funzione, sia relativamente allo stato delle finestre e dei portoni del fabbricato (aperti/chiusi).

Il Responsabile del Procedimento provvederà inoltre alla redazione di specifica dichiarazione atta a dimostrare la compatibilità del procedimento rispetto al vigente assetto urbanistico comunale.

L'Organo tecnico comunale propone quindi la conclusione del procedimento di Verifica di V.A.S. con provvedimento di esclusione a firma del presidente dell'Organo Tecnico, fatto salvo il recepimento delle sopra citate prescrizioni, e la sua successiva pubblicazione.

Il presente verbale unitamente agli elaborati di variante modificati ed integrati come sopra verranno pubblicati come previsto all'art. 17bis c. 4 l. d della L.R. 56/77 e s.m.i. per 15 giorni consecutivi dando atto che nei successivi 15 sarà possibile presentare osservazioni, e successivamente verrà convocata la conferenza dei servizi conclusiva al fine di valutare le eventuali osservazioni pervenute ed esprimere parere definitivo sulla variante.

Gli elaborati di variante aggiornati ed il progetto opportunamente integrato per quanto attiene agli aspetti evidenziati dall'istruttoria edilizia verranno trasmessi quindi al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Il SUAP procederà successivamente al rilascio del provvedimento unico comprensivo dell'endo-Permesso di Costruire.

Alle ore 11.30, esauriti gli argomenti in discussione, si chiude la riunione della conferenza dei servizi.

IL SEGRETARIO DELLA
CONFERENZA

Dott.ssa Roberta GUERMANI



IL PRESIDENTE
DI ORGANO TECNICO
Ing. Andrea VERUCCHI



IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dott. Giovanni BELFIORE



Pareri allegati:

- Regione Piemonte ns. prot. 7885 del 04.03.2015
- Città Metropolitana di Torino – Area Ambiente – ns. prot. . 7377 del 02.03.2015
- ARPA Piemonte – ns. prot. 7803 del 04.03.2015
- ASL – ns. prot. 38577 del 10.11.2014 integrato con prot. 7855 del 04.03.2015

Data

Protocollo ()* /A16040

Classificazione 11.60.10/B40593

() Riportato nei metadati Doqui*

Al Sindaco del Comune di
Chieri (TO)

e p.c. All'arch. Leonello Sambugaro
Responsabile del Settore
Organizzazione Procedurale Operativa

OGGETTO: Comune di CHIERI

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi della LR 56/77 e s.m. i. nonché del DPR 160 del 2010.

“Cambio di destinazione d’uso da agricolo a d artigianale con variante semplificata al P.R.G.C. relativa al fabbricato sito in via Raschia 99 – Venturin Bernardo e Gianni”.

Parere urbanistico.

Premesse

Premesso che:

- con istanza in data 20 marzo 2014 i signori Venturin Bernardo e Venturin Gianni hanno presentato istanza di attivazione del procedimento per l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso da agricolo ad artigianale, relativamente al fabbricato sito in via Roaschia 99;
- il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad artigianale riguarda una superficie di 594.36 mq;

Il Dirigente Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Chieri ha convocato la conferenza di servizi per l’esame del progetto in data 14 ottobre 2014 ai sensi. 17bis della LUR e dell’art. 8 del D.P.R. n.160 del 2010.

Nel corso della seduta è emersa la necessità di predisporre gli elaborati relativi alla variante urbanistica, non allegati all’istanza di SUAP, sono pertanto stati sospesi i termini della Conferenza per consentire le necessarie integrazioni.

Successivamente in data 5 febbraio 2015 sono stati trasmessi gli atti integrativi, relativi alla variante urbanistica e riaperti i termini della Conferenza.

La seconda riunione della conferenza sarà convocata a seguito della pubblicazione e dell'esame delle eventuali osservazioni.

Sulla scorta degli approfondimenti sino ad ora effettuati, sono stati messi a punto e trasmessi gli elaborati elencati nel seguito, relativamente ai quali è formulato il presente parere urbanistico:

Per la prima riunione della Conferenza sono pervenuti a questi uffici con Prot. gen. n. 24597 del 19 settembre 2014 i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS
- Verifica di compatibilità acustica (integrata con documento VAS)
- Documentazione fotografica
- Tav. 1, Estratti, Conteggi, Ingrandimento wc, superficie finestrata
- Tav. 2, Planimetria generale, Pianta, Prospetti, Sezioni (stato di fatto)

Il giorno 5 febbraio 2015 sono stati trasmessi via Posta Elettronica Certificata i seguenti elaborati integrativi:

Elaborati di Progetto:

- Relazione Illustrativa
- Tav. 1
- Tav. 2
- Relazione Fotografica
- Relazione Previsionale di Impatto Acustico
- Dichiarazione per esclusione parere VVFF

Elaborati di Variante:

- Documento di Verifica di V.A.S.
- Relazione Illustrativa
- Ds - Norme tecniche di Attuazione - Stralcio
- Elaborati grafici – Stralcio delle modifiche cartografiche

1. Situazione urbanistica comunale

Il Comune di Chieri è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 36-19211 del 19.05.1997. Successivamente sono state approvate tre varianti Strutturali: D.G.R. n. 34-06092 del 23.05.2002, D.G.R. n.7-09855 del 8.07.2003 e D.G.R. n. 12-03755 del 11.09.2006. E' stata inoltre approvata la Variante Strutturale n.10 con la procedura di cui alla LR 1/07.

Il Comune ha attivato la procedura di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico, mediante Variante Strutturale n. 14, con la procedura di cui alla LR 3/2013.

In sede di variante strutturale erano state inoltre definite le aree libere, dense e di transizione ai sensi delle prescrizioni del PTC2.

2. Intervento proposto e contenuti della variante urbanistica

La proposta di cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 17/bis legge Regione Piemonte n° 56 e s.m.i., con contestuale richiesta di variante urbanistica, prevede la trasformazione di parte di fabbricato ad oggi destinato ad attività produttiva agricola ad attività produttiva artigianale al fine di

rilocalizzare l'attività di maglieria di cui è titolare il sig. VENTURIN Gianni, attualmente svolta in . Andezeno (TO).

L'attività verrebbe rilocalizzata in Chieri (TO) Strada Roaschia n. 99 nel fabbricato esistente, oggi a destinazione agricola, di proprietà del sig. Venturin Bernardo, che intende abbandonare l'attività di agricoltore, causa pensionamento.

3. Aspetti paesaggistici ed ambientali della variante

Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, è stato predisposto dall'Amministrazione comunale l'elaborato di Verifica di assoggettabilità alla VAS, che propone l'esclusione dalla procedura di valutazione, ai sensi della DGR n.12-8931 del 9.6.2008. Lo studio presentato è stato quindi analizzato dall'Organo Tecnico Regionale per la VAS, il quale ha ritenuto, in applicazione della DGR 12-8931, che **non sia necessario assoggettare la variante a Valutazione ambientale strategica** (cfr. Contributo Organo Tecnico Regionale per la VAS trasmesso in allegato al presente parere). All'interno di tale nota, alla quale si rimanda integralmente, sono evidenziate alcune osservazioni metodologiche alle quali ci si dovrà attenere per l'approvazione della variante urbanistica.

4. Parere urbanistico

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, si tratta di un edificio agricolo posto in un vasto comparto in prevalenza agricolo, individuato come "area libera" dalla perimetrazione ai sensi del PTC2 della Provincia di Torino. La variante richiesta può tuttavia essere ritenuta assentibile, in quanto l'attività da insediare non prevede lavorazioni rumorose o nocive, non prevede incrementi significativi dei flussi di traffico e non richiede modifiche edilizie all'edificio esistente.

Pertanto, dato l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, perseguito dalle politiche territoriali regionali, il riuso di un manufatto in buone condizioni, non più funzionale all'attività agricola, può essere ritenuto accettabile, a condizione che le modifiche di destinazione siano limitate al solo manufatto edilizio, limitatamente alla porzione necessaria per lo svolgimento dell'attività artigianale e non ne venga prevista la sua demolizione e ricostruzione. Eventuali modifiche che coinvolgessero un'area più ampia potrebbero infatti compromettere l'assetto ambientale, recando danno al comparto agricolo ancora in attività. A tal proposito si condivide l'ipotesi di monetizzare gli standard urbanistici, ritenendo che parcheggi ed aree pubbliche fuori contesto oltre che inutili potrebbero risultare anche dannose per l'ambito di riferimento.

In particolare la variante riguarda quindi il cambio di destinazione d'uso, da agricolo ad artigianale, del fabbricato esistente, per una porzione di 594.36 mq, al fine di poter consentire il trasferimento dell'attività artigianale di maglificio, attualmente non compatibile con le previsioni di PRGC.

L'edificio agricolo esistente è attualmente ubicato in zona del PRGC denominata Ef così definita dalle norme tecniche d'attuazione:

"Ef.: aree libere o scarsamente edificate della parte più collinare del territorio, sempre destinate al più generale sviluppo delle attività agricole, ma di prevalente interesse ambientale, disciplinate in base all'art. 31.13 b delle presenti norme."

L'edificio interessato dalla modifica normativa finalizzata al cambio di destinazione d'uso, rappresentato nelle tavole di PRG, si identifica inoltre come fabbricato di tipo rurale classificabile "Er1": *"Edifici e strutture rurali costituenti il tessuto del territorio agricolo, compresi in ambiti di unità produttive agricole, in aree Ee"*

Si rende quindi necessaria una modifica della classificazione urbanistica, puntuale sulla porzione dell'edificio necessaria all'attività, che ne preveda una nuova classificazione.

A tale scopo è stata pertanto proposta una variante urbanistica che classifichi una porzione dell'edificio esistente come: *“Ep3 – aree edificate, edifici e/o manufatti di tipo extragricolo siti in ambiti impropri individuati nelle planimetrie di P.R.G.C. a seguito di specifica variante, con individuazione della porzione Ep3.1, oggetto di cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale (U17).”*

Parametri di intervento sono:

- Superficie Fondiaria mq. 1.700
- Superficie coperta fondiaria max. 50%
- Superficie Lorda di Pavimento mq. 700
- H. max. dei fabbricati ml. 6

La nuova scheda di piano prevede, fra i tipi di intervento ammessi:

- mo (manutenzione ordinaria)
- ms (manutenzione straordinaria)
- Ristrutturazione edilizia

Considerato che fra i presupposti della variante vi è il riuso di un capannone esistente in buone condizioni di conservazione, non si ritiene opportuno prevedere fra i tipi di intervento la demolizione e ricostruzione del manufatto. Si richiede pertanto che, nelle NTA, al nuovo art. 31.13.d-Epa, relativamente agli interventi ammessi, alla voce “Ristrutturazione edilizia” sia specificato “senza demolizione e ricostruzione”.

Considerata la collocazione dell'attività in zona impropria (contesto prevalentemente agricolo e residenziale) e tenuto conto che l'attività da insediare può soddisfare le proprie esigenze con aree private all'interno della proprietà stessa, non sono state reperite aree a standard in loco, prevedendone quindi la monetizzazione.

Per quanto riguarda la normativa **acustica**, all'interno della relazione “documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS”, è stata evidenziata la compatibilità dell'intervento nell'ambito di una classificazione esistente che pone l'area in classe III.

Per quanto riguarda gli **aspetti idrogeologici** è stato trasmesso dalla Direzione Opere Pubbliche, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, il parere favorevole prot. 63054/DB14.20, in data 27 novembre 2014. Tale parere evidenzia che l'area oggetto dell'intervento è posta in classe I di sintesi, ai sensi della Circ. 7/LAP nel PRGC vigente, tuttavia, a seguito di approfondimenti di analisi ne è stata proposta la riclassificazione in classe IIa dalla Variante n. 14 adottata con DCC n. 56 del 30.04.2013, per la possibile presenza di problematiche di carattere geotecnico. Si ritiene pertanto necessario che sia verificata l'adeguatezza della struttura e delle fondazioni in caso di condizioni d'uso più gravose di quelle attuali o di interventi di ristrutturazione o di ampliamento.

5. Conclusioni

In considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, che la proposta di variante dello Strumento Urbanistico vigente relativa all'intervento in esame,

redatta sulla base degli elaborati trasmessi alla Regione Piemonte con Prot. gen. n. 24597 del 19 settembre 2014 e integrati con Posta Elettronica Certificata il giorno 4 febbraio 2015, sia assentibile a condizione che siano modificate le NdA come indicato nel precedente paragrafo.

Ai fini dell'approvazione della variante si ricorda che gli elaborati tecnici dovranno essere pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entro i successivi 15 giorni potranno essere presentate osservazioni. La conferenza provvederà poi a valutare le osservazioni, previo assenso della Regione, esprimendosi entro i successivi 30 giorni.

Il funzionario: arch. Elisabetta Matta

Il Dirigente del Settore Progettazione, Assistenza,
Copianificazione Area Metropolitana
arch. Jacopo CHIARA
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- Contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la Vas.

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi

valutazione.pianiprogrammi@regione.piemonte.it

Data

Protocollo n.

Classificazione: 11.90 PROVTO/153/2014A.4

Al Settore Progettazione, Assistenza,
Copianificazione
Area Metropolitana

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Fase di VERIFICA

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. n. 152/2006 - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008

SUAP –Venturin – Via Raschia 99

Comune di Chieri - Variante al PRGC – art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 17 bis L.R. 56/77 e smi

Contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la Vas

1 Premessa

La presente relazione rappresenta il contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la formulazione del parere regionale in merito alla Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale della Variante urbanistica collegata alla procedura semplificata per l'ampliamento di un fabbricato commerciale sito nel Comune del Comune di Chieri (TO), in applicazione delle istruzioni stabilite dall'art. 17 bis della l.r. 56/77 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e secondo le disposizioni indicate dalla DGR 12-8931 del 09.06.2008 (D.G.R. VAS).

La DGR soprarichiamata ha individuato l'autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale della variante di Piano nell'Amministrazione preposta alla sua approvazione.

L'Amministrazione comunale risulta quindi essere l'autorità competente in materia di VAS nel caso della Variante in esame e la Regione partecipa come soggetto competente in materia ambientale da consultare nell'ambito del procedimento integrato di formazione e valutazione della variante urbanistica.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità consultata per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali é di norma formato dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi

valutazione.pianiprogrammi@regione.piemonte.it

L'Amministrazione comunale, dando seguito all'istanza presentata sigg. VENTURIN Bernardo e VENTURIN Gianni, ha previsto un cambio di destinazione d'uso con opere, di parte del fabbricato in proprietà dei proponenti, ad oggi destinato ad attività agricola-produttiva, verso usi di tipo artigianale, con variante semplificata al P.R.G.C. .

Il Comune di Chieri, con nota prot. n. 30663 del 12/09/2014, ha indetto la prima seduta della Conferenza di Servizi, finalizzata all'esame del Documento Tecnico Preliminare per l'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante urbanistica in oggetto", trasmettendo gli elaborati di progetto non completi.

Per i lavori della conferenza svoltasi in data 14.10.2014, è stato inviato uno specifico contributo, con indicazioni procedurali, in data 14.10.2014 con nota prot. 26516/DB08.05

Nel corso della suddetta Conferenza, la pratica è stata sospesa in attesa di integrazione di atti urbanistici mancanti.

Successivamente, il Comune di Chieri, con nota prot. n. 4088 del 04/02/2015, ha riaperto la Conferenza dei servizi e indetto la seconda seduta della stessa, in data 05/03/2015, finalizzata all'esame del Documento Tecnico Preliminare per l'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante urbanistica in oggetto", trasmettendo contestualmente gli elaborati di progetto integrativi.

2 Contenuti della Variante

L'intervento previsto dalla variante riguarda la trasformazione di parte dell'esistente fabbricato ad oggi destinato ad attività produttiva agricola artigianale a causa della rilocalizzazione dell'attività di maglieria di cui è titolare il Sig. Gianni Venturin.

Come si evince dalla cartografia l'area di previsione è ubicata lungo la strada Raschia, al n. 99, in zona prevalentemente occupata da campi agricoli, in posizione limitrofa rispetto alle prime propaggini del tessuto edificato, denominata Ef nel PRGC.

La trasformazione prevista dalla variante non prevede azioni materiali di rilievo, né modifiche esterne al capannone che si presenta in un buono stato di conservazione e conforme alle costruzioni limitrofe della zona, né consumo di suolo.

La variante riguarda, pertanto, l'inserimento di apposita norma finalizzata alla conversione di parte del fabbricato esistente da agricolo ad artigianale con relativo cambio di destinazione d'uso, accompagnato da opere edili interne.

3 Analisi della documentazione e considerazioni di carattere ambientale

Ai fini della presente relazione, in particolare è stato analizzato il "Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS", nonché la Relazione illustrativa.

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi

valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

I documenti sopracitati, affrontano in sintesi gli elementi richiesti ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 e dell'Allegato II alla DGR n. 12-8931/2008.

Tali documenti di verifica descrivono l'intervento evidenziando le principali caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata, e riportando una sintesi dei possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni.

Con riferimento all'impatto ambientale, si evince come la nuova previsione urbanistica è localizzata in un contesto urbanizzato ed infrastrutturato, non determinando ricadute ambientali significative.

Dall'esame della documentazione emerge che la Variante non influenza piani sovraordinati, non interferisce con aree protette o con Siti di Interesse Comunitario, ne prevede l'assoggettamento delle previsioni a specifici progetti di VIA e non interferisce inoltre con specifici vincoli ambientali.

Si ricorda, altresì, che l'intervento previsto dalla presente variante è già stato oggetto di VAS all'interno del procedimento urbanistico relativo alla variante parziale n. 27, il quale ha riportato esito negativo in merito all'assoggettabilità a valutazione ambientale.

4 Conclusioni

Analizzati i contenuti della Variante proposta e la documentazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS in relazione al contesto ambientale interessato, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS.

In ottemperanza alle indicazioni della DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008, si ricorda che, l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento di verifica di VAS con un provvedimento che motivi adeguatamente la decisione presa.


Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di sottoporre a valutazione la Variante proposta, il presente parere e le indicazioni in esso contenute dovranno essere utilizzate, unitamente al contributo degli altri Soggetti competenti in materia ambientale consultati, ai fini della definizione dei contenuti del rapporto ambientale nell'espletamento della successiva fase di specificazione.

Si ricorda altresì che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione definitiva della Variante di Piano, si dovrà dare atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Il Direttore
(ing. Stefano RIGATELLI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Referente:
arch. Giorgio Zimbaro



DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n.30/4443/2015/ServizioIAF

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica – Comune di Chieri – Sportello Unico Attività Produttive – Variante semplificata ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.– pronunciamento di compatibilità.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Chieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997, successivamente modificato con le tre Varianti strutturali approvate rispettivamente con D.G.R. n. 34-06092 del 23/05/2002, n. 7-09855 del 08/07/2003 e n. 12-03755 del 11/09/2006 e la variante strutturale n. 10 (L.R. 01/2007) approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2012;
- ⇒ ha approvato ventitré Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 56 del 30/04/2013 la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante strutturale n. 14 al P.R.G.C, ai sensi dell'art. 15/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ lo Sportello Unico Attività Produttive di Chieri ha trasmesso con PEC prot. n. 147114/2014 del 18/09/2014 il progetto per il cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale con richiesta di Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.), di un immobile sito in via Roaschia 99;
(pratica n. 05/2014-SUAP);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 30.511 abitanti al 1971, 30.960 abitanti al 1981, 31.292 abitanti al 1991 e 32.136 abitanti al 2001, dato quest'ultimo che conferma una lieve ma costante crescita demografica;
- ⇒ superficie territoriale: 5.417 *ha* di collina, dei quali, 4.288 *ha* presentano pendenze inferiori ai 5% e 1.129 *ha* hanno pendenze comprese tra i 5% e i 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 2.954 *ha* appartengono alla Classe II, pari a circa il **54%** del territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovracomunale del "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2)

costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come centro “medio”, quale polo dell’armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di Servizi interurbani a maggior raggio di influenza;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come “centro storico di tipo B notevole rilevanza regionale”;
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ il P.T.C.2 individua l’area vasta del Chierese, all’interno della quale troveranno attuazione le previsioni del Piano Paesistico di iniziativa Regionale previsto per l’ambito di approfondimento della Collina di Torino;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello (Fontaneto) ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ aderisce al *Patto Territoriale Torino Sud*, promosso dal Comune di Moncalieri, a cui partecipano 23 comuni dell’area sud-est della Provincia, oltre alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - è previsto il collegamento Chieri-Poirino con innesto sull’Autostrada To-Piacenza e variante di Pessione in fase di progetto preliminare e il Collegamento SS590 Gassino-Chieri (tratto con gallerie ed adeguamenti su SP122) anch’esso in fase di progetto preliminare di competenza dell’SCR;
 - è attraversato dalla ferrovia e sono presenti n. 2 Stazioni ferroviarie;
 - è attraversato dall’Autostrada A21, Torino-Piacenza, dalla ex S.S. n. 10 Padana Inferiore (ora di interesse regionale) e dalle S.P. n. 122, 125, 128;
 - è interessato dal corridoio della tangenziale est, quale collegamento tra Autostrada A-21 Torino-Piacenza e il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, per il quale la Provincia ha promosso l’attivazione del “Comitato di Pilotaggio”;
 - è individuato come obiettivo “strategico” delle “Dorsali Provinciali” ciclabili, in quanto finalizzato alla creazione di un sistema “integrativo ed integrato” alla mobilità, pubblica e privata;
 - per quanto attiene il potenziamento della Rete Ferroviaria è previsto l’“attrezzaggio” della stazione ferroviaria come individuato nel Primo Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Piemonte del 23/01/2009;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell’Ambito Sud 5 con i Comuni di: Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola, Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all’Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canarone, Castelvechio, Rio Asinaro, Rio del Vallo, Rio Gionchetto, Rio Vaiors, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio di Baldissero, Rio di Gola, Rio Moano, Rio Ravetta,

Rivo Ambuschetto, Rivo di Cesole, Rivo di Santena, Santena, Tepice, Valle dei Ceppi, che complessivamente determinano un vincolo ex D. Lgs. 42/2004 di 1.248 ha;

- in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, 174 ettari del territorio sono individuati come aree inondabili, con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni, 6 ettari da frane attive areali, 23 ettari da areali di frane quiescenti;
- il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive;

⇒ tutela ambientale:

- area ad elevata qualità paesistico ambientale (collina di Torino), per la quale l’art. 12 del P.T.R. prevede la redazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di competenza regionale;

preso atto che il Comune di Chieri:

- è esonerato dall’adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002);
- nella Conferenza dei Servizi del 19/07/2012 aveva condiviso con Regione Piemonte e Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) la definizione delle aree dense, di transizione e libere, sull’intero territorio comunale, in ottemperanza del comma 7 dell’art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) prot. n. 0163808/2014/lb8 del 16/10/2014, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone il cambio della destinazione d’uso di una parte di un magazzino (700 mq su 1.200 mq), da agricolo ad artigianale, sito in via Roaschia 99, poiché l’attuale proprietario Sig. Bernardo Venturin ha ridimensionato per motivi anagrafici l’azienda agricola, intendendo destinare parte del magazzino da ricovero macchine e deposito cereali ad attività artigianale per consentire l’insediamento del maglificio avviato nel 2007 dal figlio;

preso atto che:

- in data 18/09/2014 prot. n. 147114/2014 è stata inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive di Chieri, tramite PEC, la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- nella prima seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/10/2014 (presenti gli Enti sovraordinati) è emersa l’esigenza di integrare gli Atti della Variante;
- con PEC prot. n. 18068/2015 del 04/02/2015 lo Sportello Unico Attività produttive della Città di Chieri ha trasmesso le integrazioni necessarie, convocando la seconda seduta della Conferenza dei Servizi in data 05/03/2015;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che *"il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto"*;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46"* della citata legge n. 56/2014;
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia"*;
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano"* ;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori delle Conferenze dei Servizi rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e

Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3-549 del 19/01/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Chieri, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 14/10/2014, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. **di trasmettere** il presente Decreto allo Sportello Unico della Città di Chieri e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19/02/2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(on. Piero Fassino)
F.to in originale

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.3/5058/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNE DI CHIERI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17/BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I – OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente di Chieri, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., integrato con la Verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS (ai sensi del D.Lgs. 152/2006), presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Chieri, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 s.m.i.;
(*pratica n. 05/2014-SUAP*);

dato atto che:

- in data 18/09/2014 prot. n. 147114/2014 è stata inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive di Chieri, tramite PEC, la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- nella prima seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/10/2014 (presenti gli Enti sovraordinati) è emersa l'esigenza di integrare gli Atti della Variante;
- con PEC prot. n. 18068/2015 del 04/02/2015 lo Sportello Unico Attività produttive della Città di Chieri ha trasmesso le integrazioni necessarie, convocando la seconda seduta della Conferenza dei Servizi in data 05/03/2015;

preso atto che il Comune di Chieri:

- è esonerato dall'adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002);
- nella Conferenza dei Servizi del 19/07/2012 aveva condiviso con Regione Piemonte e Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) la definizione delle aree dense, di transizione e libere, sull'intero territorio comunale, in ottemperanza del comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia (dal 01/01/2015 Città

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 urban@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Metropolitana di Torino) prot. n. 0163808/2014/lb8 del 16/10/2014, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone il cambio della destinazione d'uso di una parte di un magazzino (700 mq su 1.200 mq), da agricolo ad artigianale, sito in via Roaschia 99, poiché l'attuale proprietario Sig. Bernardo Venturin ha ridimensionato per motivi anagrafici l'azienda agricola, intendendo destinare parte del magazzino da ricovero macchine e deposito cereali ad attività artigianale per consentire l'insediamento del maglificio avviato nel 2007 dal figlio;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17/bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46" della citata legge n. 56/2014;*
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia";*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano" ;*

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 30/4443 del 19/02/2015

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 urban@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Variante semplificata relativa al cambio di destinazione d'uso di una parte di un magazzino da agricolo ad artigianale sito in via Roaschia n. 99 nel Comune di Chieri, la seguente osservazione:

- avendo adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 56 del 30/04/2013, la Proposta Tecnica di progetto preliminare della Variante strutturale n. 14 al P.R.G.C (ai sensi dell'art. 15/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.) per aggiornare l'adeguamento del P.R.G.C. al PAI, si osserva, come emerge anche dagli Atti trasmessi, che l'area in oggetto è in classe di rischio idrogeologico IIa *".....con dissesto derivante da fattori penalizzanti basati sulla presenza di acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno di acque meteoriche,.....All'interno di tali porzioni di territorio sussistono ".....condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accogimenti tecnici....., da eseguire nelle aree di intervento, in fase di progetto esecutivo..."* (Cfr pag. 14 della Relazione Illustrativa). Considerato che l'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive comprende anche il titolo abilitativo, si suggerisce, di prevedere la messa in atto di specifici interventi edilizi finalizzati a minimizzare eventuali danni, salvaguardando le apparecchiature del magazzino;
 - come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, l'avvio della procedura dello SUAP con annessa Variante urbanistica comporta la dichiarazione comunale che *".....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...."*, condizione *sine qua non* per avviare le procedure previste dallo sportello unico attività produttive;
 - ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed in riferimento alla Verifica di Assooggettività alla V.A.S., la Città Metropolitana di Torino ed in particolare il *"Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali"* in qualità di Soggetto con competenze ambientali, sulla scorta degli Atti trasmessi, presenta con nota prot. n. 0163808/2014/lb8 del 16/10/2014, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione;
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
 3. **di prendere che** la presente determinazione viene inviata allo Sportello Unico della Città di Chieri e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 25/02/2015

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Arch. Paolo Foietta)

Protocollo n. 0163808/2014/LB8-Tit.: 10.4.2
Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 16 Ottobre 2014

Comune di Chieri
Servizio Sportello Unico
protocollo.chieri@pcert.it

e p.c.

Provincia di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e
Co-pianificazione Urbanistica
beatrice.pagliero@provincia.torino.it
gianfranco.fiora@provincia.torino.it

OGGETTO: Procedimento DPR 160/2010 e art.17bis l.r.56/77 - Istanza cambio destinazione d'uso da agricolo ad artigianale con Variante Semplificata al PRGC relativamente a fabbricato sito in via Raschia 99 - Venturin Bernardo e Gianni
Comune di Chieri
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS

Contenuto della Variante

La Variante in oggetto prevede **la trasformazione di parte di fabbricato ad oggi destinato ad attività produttiva agricola ad attività produttiva artigianale** a causa della rilocalizzazione della attività di maglieria di cui è titolare il sig. VENTURIN Gianni.



Fig.2 il capannone esistente

OSSERVAZIONI

Premesso che questo Servizio si era già espresso in merito all'intervento in oggetto nell'ambito del procedimento VAS relativo alla Variante Parziale n. 27 al PRG vigente di codesto Comune con nota prot.n. 894566 del 15/11/2012 e si era inoltre espressa in merito

ai lotti limitrofi l'intervento in oggetto nell'ambito del procedimento VAS relativo alla Variante n. 29 al PRG vigente di codesto Comune con nota prot.n. 205319 del 05/12/2013,



Fig.1: in rosso l'area in oggetto; in arancione le aree interessate dalla Variante n.29

in relazione alla Variante in oggetto, considerato che la Provincia partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" e che l'attività prevista, così come emerge dalla documentazione presentata:

- è quella di maglificio (terzista) e prevede l'utilizzo di filato per ricavare pezzi di maglieria ancora da assemblare senza l'utilizzo alcuno di sostanze coloranti e tinture
- il filato di scarto viene riconsegnato alla ditta fornitrice
- la rumorosità dell'attività è minima in quanto si prevedono solo le operazioni di filatura e tessitura
- il tipo di attività svolta comporta un afflusso di veicoli decisamente limitata
- non sono necessarie ulteriori opere e nuovi allacciamenti in quanto l'insediamento risulta essere già allacciato alla rete dell'acquedotto, della fogna, del gas e alla rete elettrica

si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, **la Variante in oggetto NON debba essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -

STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento di Torino

Struttura Semplice

Attività di produzione


Variante semplificata al PRGC vigente

per cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale
di fabbricato sito in via Roaschia n. 99

Comune di Chieri

FASE di Verifica di assoggettabilità a VAS

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Funzione: Tecnico SS Produzione	Data: 03/03/2014	Firma: 
	Nome: Alessandra Penna		
	Funzione: Tecnico SS Vigilanza		
	Nome: Fabrizio Maresca		
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente	Data: 03/03/2014	Firma: 
	Nome: Carlo Bussi		

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO

Struttura Semplice Attività di Produzione

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione, predisposta per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, della Variante semplificata al PRGC vigente della Città Chieri, per cambio di destinazione d'uso da agricolo ad artigianale di un fabbricato sito in via Roaschia n. 99.

L'analisi del Documento tecnico è stata condotta prendendo come riferimento i criteri individuati nell'Allegato I, Parte Seconda, al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con competenze in materia ambientale.

Relazione

La Variante interessa un sito che necessita del cambio di destinazione d'uso, da agricolo a produttivo, per permettere il trasferimento di un'attività esistente, operante attualmente in Andezeno, che effettua tessitura di maglieria.

La richiesta viene motivata anche in considerazione del fatto che, l'attività agricola condotta attualmente, verrà dismessa e, pertanto, il fabbricato ad uso agricolo andrà in disuso.

L'intervento non comporta consumo di suolo, trattandosi di un riutilizzo di parte di un fabbricato esistente; inoltre, considerata la posizione periferica ed isolata dell'insediamento, non è previsto consumo di ulteriore suolo per le aree a standard pubblici di cui è prevista la monetizzazione.

Per quanto riguarda la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale il Documento tecnico non individua incompatibilità poiché intende mantenere immutata la classificazione dell'area in Classe III.

A tal proposito, alla luce degli elaborati integrativi forniti, relativi alla valutazione previsionale di impatto acustico, ed alla destinazione urbanistica proposta, *Ep3 – aree edificate, edifici e/o manufatti di tipo extraagricolo siti in ambiti impropri individuati nelle planimetrie di PRGC a seguito di specifica variante*, si ritiene accettabile tale scelta.

Si segnala la presenza di un ricettore costituito da un fabbricato ad uso agricolo/residenziale limitrofo e a potenziali criticità.

Considerato il tipo di attività che andrà ad insediarsi, si ritiene necessario che venga effettuata una verifica del rispetto dei limiti acustici vigenti, con particolare attenzione al livello differenziale notturno presso i ricettori prossimi all'attività, prevedendo, qualora necessario, tutti gli accorgimenti tecnici o mitigazioni acustiche volte al rispetto della normativa.

La documentazione post-operam dovrà necessariamente indicare le condizioni di lavorazione, durante le misure acustiche, sia riguardo al numero di macchine in funzione, sia relativamente alle condizioni delle finestre e dei portoni del fabbricato artigianale (aperte/chiusure).


Sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., considerata la tipologia degli interventi, le caratteristiche delle aree da essi interessate nonché la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti, l'Agenzia scrivente ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO

Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n°9 - 10135 Torino - Tel. 01119680351 - Fax 01119681441 - PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Sede Distrettuale di Chieri

via San Domenico 21 10023 CHIARI

tel. 011.94293656/99 Fax 011.0469222

e-mail: sisp.chieri@aslto5.piemonte.it sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale - Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 Chieri (To) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n. h3567.....

Nichelino, 10-11-14

All'Area Pianificazione e
Gestione del Territorio
Città di Chieri
v. Palazzo di Città 10
10023 Chieri

Oggetto: Verifica assoggettabilità a VAS Variante Semplificata Via Roaschia, 99 - Vs protocollo n. 30663

Alla luce della documentazione prodotta e delle informazioni ricevute nel corso dell'incontro dell'organo tecnico il 2/10/2014, non si evidenziano, nei piani proposti, rischi marginali per la salute umana.

Pur ritenendo non necessario sottoporre alla procedura di VAS l'intervento in oggetto, considerata la tipologia di attività insediabile e la manifesta necessità di espansione della medesima, si ritiene opportuna una valutazione previsionale dell'impatto acustico dell'attività in relazione alla classificazione acustica dell'area.

Cordiali saluti,

Luciano Tagliaferro
Tecnico della prevenzione
SISP ASL TO5



Elena Gelormino
Dirigente medico
SISP ASL TO5





A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Sede Distrettuale di Chieri
via San Domenico 21 10023 CHIERY
tel. 011.94293656/99 Fax 011.0469222

e-mail: sisp.chieri@aslto5.piemonte.it sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri /To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n. 9254


Chieri, 04/03/2015

Al responsabile
dell'Area Pianificazione e
Gestione del Territorio
della Città di Chieri

Oggetto: effetti sulla salute del procedimento di variante semplificata e integrazioni sull'impatto acustico.
Vs prot. 4988 del 5/2/2015.

Preso visione del documento di impatto acustico prodotto e inviatoci come da protocollo in oggetto, si ritiene che lo stabilimento non incrementi i rischi per la salute già presenti nell'area.

Distinti saluti




Elena Gelormino
dirigente medico SISP
ASL TO5